



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.**

**N. 715 DEL 12/10/2015**

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA PER IL SERVIZIO BIENNALE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE ANNI 2016/2017 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
AREA P.O. SETTORE 2

**SERVIZIO**  
AREA P.O. SETTORE 2

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Mario Sala

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERANDO CHE: questo ente ha tra sua sue finalità quella di garantire il decoro e l'immagine del suo territorio, provvedendo con continuità alla gestione del verde pubblico, attraverso le attività di rasatura dei manti erbosi, la potatura delle piante arboree ed arbustive, la lavorazione e la concimazione dei terreni, la posa a dimora di piante, la pulizia dei prati e delle aiuole, i trattamenti fitosanitari necessari al contenimento delle avversità biotiche ed abiotiche, lo sfalcio e il decespugliamento delle scarpate, delle banchine stradali e simili.

### PRESO ATTO

- CHE il contratto avente ad oggetto questi servizi è di prossima scadenza (31/12/2015) e che risulta quindi necessario provvedere al più presto, prima dell'inizio della stagione vegetativa, ad un nuovo appalto, ritenendo che questa attività debba essere garantita con continuità in ragione della sua rilevanza;
- CHE lo scrivente responsabile dell'area P.O. del Settore 2 in data 25/09/2015 con prot. n. 0033424/2015 ha redatto la perizia per la manutenzione ordinaria e programmata del verde pubblico per gli anni 2016 – 2017 attraverso il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 che dispone che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi il cui importo stimato al netto di I.V.A. sia inferiore agli importi stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione.
- CHE altresì la succitata perizia, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, è costituita dai seguenti elaborati:
  - Elab.01 – Relazione tecnico illustrativa;
  - Elab.02 – Elenco Prezzi;
  - Elab.03 – Computo Metrico;
  - Elab.04 – Planimetria;
  - Elab.05 – Norme integrative;
  - Elab.06 – D.U.V.R.I.;
  - Elab.07 – Valutazione dei costi della sicurezza;
  - Elab.08 – Patto d'integrità.

CONSIDERANDO in termini di gestione temporale dell'appalto che il nuovo affidamento possa avere una durata di due anni in modo tale da garantire sia una certa continuità nella gestione del verde, sia la dinamicità del mercato, in quanto entro un biennio questa pubblica amministrazione riederterà la procedura di affidamento così aprendosi nuovamente

al mercato per altro potenzialmente avvantaggiandosi anche di nuovi strumenti e nuove tecnologie che potranno essere presenti nel medesimo;

CONSIDERANDO CHE l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "determinazione a contrarre" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base e che applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

CONSIDERANDO CHE l'art. 11, comma 2, del D.Lgs 163/2006 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO dell'art. 3 della legge 241/1990 secondo cui ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

PRESO ATTO INOLTRE della recente pronuncia n. 310 del 2010 della Corte Costituzionale che ha ribadito l'importanza della motivazione dell'azione amministrativa sottolineando che "laddove manchi la motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa ai quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguito dall'autorità amministrativa".

VISTA l'attuale disciplina normativa di riferimento in tema di appalti pubblici, che trova fonte nelle seguenti disposizioni normative elencate in ragione della loro rilevanza:

- DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004);
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

RILEVATO CHE: le disposizioni del D.Lgs 163/2006 in tema procedure di scelta del contraente costituiscono norme di natura inderogabile come espressamente indicato anche

dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 431/2007, in quanto in particolare, disciplinano, in termini generali, la fase dell'affidamento degli appalti, dettando le regole relative alle procedure di scelta del contraente (art. 35), ai criteri di aggiudicazione ed in specie all'identificazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 36), alla pubblicità dei bandi di gara (art. 37), alle cause di esclusione dalle gare (art. 38), all'asta pubblica (art. 43), alla licitazione privata (art. 44), all'appalto-concorso (art. 45), all'anomalia dell'offerta (art. 46), alla trattativa privata (artt. 47 e 48). In base ai criteri già individuati da questa Corte e sopra richiamati, è evidente che le norme sono tutte riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», avendo ad oggetto direttamente e principalmente le procedure di gara, il cui scopo, come già affermato (sentenza n. 401 del 2007), è quello di consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti: pertanto esse invadono la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, tra l'altro esercitata con il D.Lgs. n. 163 del 2006 (sentenza n. 401 del 2007), le cui disposizioni sono inderogabili.

CONSIDERANDO CHE: dall'art. 3, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, si evince la nozione di appalto di servizi secondo cui: “Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II”;

CONSIDERANDO CHE le attività di cui sopra sono indubbiamente annoverabili tra gli appalti di servizi (vedi anche AVCP, Deliberazione n.72 Adunanza del 6 marzo 2007) ed in dettaglio sono allocabili alla categoria 27, "altri servizi" di cui all'allegato IIB del Codice dei contratti, in quanto, come già rilevato anche dalla AVCP, per la concreta definizione degli appalti di servizi, occorre utilizzare il CPV, Vocabolario comune per gli appalti di cui all'art. 3, comma 49 del Codice, che designa la nomenclatura adottata dal Regolamento dell'Unione Europea dalla quale si ricavano i codici CPV n.77211400, 77211500, 77312000, ecc. che corrispondono a taglio alberi, manutenzione alberi, diserbo, ecc., (ossia alle attività sopra indicate);

PRESO ATTO CHE i descritti codici CPV, a loro volta, rientrano nella categoria generale 27, "altri servizi" di cui all'allegato IIB del Codice dei contratti, come prima detto e precisamente:

77211400-6 servizi di taglio degli alberi;  
772211500-7 servizio di manutenzione degli alberi;  
77311000-0 servizio di diserbo;  
77313000-7 servizio di manutenzione parchi;  
77340000-5 servizio di potatura di alberi e di siepi.

(infatti nessuno questi servizi rientra nei numeri CPA e CPC e come tale è allocabile alla categoria residuale 27 c.d. “Altri servizi”)

CONSIDERATO che ad oggi i servizi rientranti nelle categorie dalla 17 alla 27 sono disciplinate unicamente dagli articoli 19 e 20 e che nel dettaglio l'art. 20 chiarisce che l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), con la conseguente applicazione residuale dell'art. 27 del codice.

CONSIDERATO QUINDI che le attività di cui sopra sono annoverabili tra gli appalti di servizi e che ad essi si applica l'art. 27 del Codice dei contratti;

PRESO ATTO CHE l'art. 27 dispone testualmente che l'affidamento dei contratti pubblici

aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto;

PRESO ATTO inoltre che la Regione Emilia Romagna, con la L.R. del 4 febbraio 1994 n. 7, ha riconosciuto alle cooperative sociali un ruolo privilegiato nell'attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione; che la comunicazione Prot. 6919/D0205 datata 13.02.2008, diramata dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Rimini e rivolta a tutti i Comuni della provincia, sollecitava l'attenzione e riguardo da parte degli Enti Locali verso le cooperative di tipo B, che se da un lato sono imprese in quanto svolgono un'attività economica organizzata al fine dello scambio di beni e servizi, d'altro canto nello svolgimento di tale attività impiegano persone svantaggiate;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 21/05/2008 i.e., che ha approvato un atto di indirizzo finalizzato al sostegno e sviluppo delle “Cooperative sociali” e relativo inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o delle fasce deboli della popolazione;

VISTE il documento emanata dall'ANAC (ex AVCP) nel 2012 (reg.9/2012) recante le “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991”;

VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l’art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alla convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio di cui trattasi;

VERIFICATO che neppure Intercent – ER, l’Agenzia regionale che ha il compito di promuovere e sostenere il processo di ottimizzazione degli acquisti per il contenimento della spesa delle P.A., istituita in attuazione della L.R. 11/2004, non ha attivato una convenzione per il servizio in parola, alla quale poter aderire;

VISTO il D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 328 , secondo cui sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. ( Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) tramite richiesta d’offerta (RdO - ID negoziazione 932402) per le caratteristiche del servizio, indicando gara a procedura negoziata fra Cooperative Sociali presenti sul M.E.P.A partecipanti all’iniziativa Facility Management Urbano / Verde

Pubblico, che prevedono la consegna del servizio di cui trattasi nella Provincia di Rimini, selezionate fra quelle presenti sull'albo aperto degli operatori economici del Comune di Cattolica, con aggiudicazione a favore della migliore offerta, determinata applicando il criterio del prezzo più basso;

CHE in particolare, nell'ambito di detto RdO, viene richiesta una offerta tecnica delle caratteristiche di cui alla citata perizia, parte integrante della presente determinazione, costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. 01 – Relazione tecnico illustrativa;
- Elab. 02 - Elenco Prezzi;
- Elab. 03 - Computo Metrico degli interventi annuali;
- Elab. 04 - Planimetria;
- Elab. 05 – Norme integrative;
- Elab. 06 – D.U.V.R.I.;
- Elab. 07 - Valutazione costi della sicurezza;
- Patto d'integrità

RICORDANDO:

- il principio di rotazione, a presidio della concorrenza del mercato quale strumento funzionale quindi alla garanzia a che ciascun operatore economico, operante nel settore di specie, possa godere dell'opportunità di accedere a commesse pubbliche;
- il principio di economicità, che presuppone che l'azione amministrativa sia comunque idonea al raggiungimento del fine che con essa si deve garantire, di modo tale che lo stesso principio di rotazione sia geograficamente perimetrato in ragione del valore della commessa pubblica da affidare.

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto infine di provvedere in attuazione dell'art. 27 del codice dei contratti,

#### DETERMINA

- DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI APPROVARE altresì la perizia allegata prot. n. 0033424/2015 del 25/09/2015 redatta dallo scrivente Responsabile dell'Area PO del Settore 2 e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto costituita dai seguenti elaborati:
  - Elab.01 – Relazione tecnico illustrativa;
  - Elab.02 – Elenco Prezzi;
  - Elab.03 – Computo Metrico;
  - Elab.04 – Planimetria;
  - Elab.05 – Norme integrative;
  - Elab.06 – D.U.V.R.I.;
  - Elab.07 – Valutazione dei costi della sicurezza;
  - Elab.08 – Patto d'integrità.
- DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l'oggetto del contratto e le sue clausole essenziali sono riportate nella citata perizia;

- DI PROCEDERE, in attuazione dell'art. 27 D.Lgs 163/2006; all'affidamento del servizio avente ad oggetto la gestione del verde pubblico, mediante l'invito di almeno 5 operatori economici del settore per garantire il decoro e l'immagine del territorio comunale;
- DI RISERVARE detta procedura, come previsto in progetto e per le ragioni citate in premessa, alle cooperative sociali di tipo B, al fine del reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91;
- DI PROCEDERE alla selezione delle offerte, trattandosi di prestazioni da svolgersi mediante attività standardizzate e che non rivestono aspetti tecnico progettuali di cui tener conto per una migliore scelta, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006;
- DI RITENERE applicabile integralmente l'art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- IL SUBAPPALTO sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice Contratti. Il subappalto in ogni caso potrà essere autorizzato alla esclusiva condizione che vengano mantenute le caratteristiche di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 comma 1 come previsto all'art. 5 della Legge 381/91;
- DI DARE ATTO che, l'importo a base di appalto è di € 191.427,08 di cui € 190.065,58 per il servizio, € 1.361,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% pari ad € 42.113,96, per un totale di **€ 233.541,04**
- DI PRENOTARE i seguenti impegni di spesa per l'importo complessivo di **€ 233.541,04** a valere sul bilancio pluriennale 2016/2017:

Anno	Capitolo	Spesa
2016	4530006 (Manutenzione Verde Pubblico: Acquisto e Prestazioni di Servizio – SIOPE 1306)	116.770,52
2017	4530006 (Manutenzione Verde Pubblico: Acquisto e Prestazioni di Servizio – SIOPE 1306)	116.770,52

- DI STABILIRE che a tale procedura di gara è attribuito il seguente CIG: 6383704F2D;
- DI ASSUMERE l'impegno di **€ 227,00** in favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (Legge Finanziaria per l'anno 2006) e della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 21 dicembre 2011 a carico del Capitolo 4530006 (Manutenzione Verde Pubblico: Acquisto e Prestazioni di Servizio – SIOPE 1306), riferito all'annualità 2016 atteso che detto pagamento dovrà essere effettuato nel primo quadrimestre del prossimo anno;

DI NOMINARE quale responsabile del procedimento della presente fornitura il Dott. Mario Sala.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 12/10/2015

Firmato

*SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)